



Regione Lombardia

Direzione Generale Territorio e Urbanistica

Unità Organizzativa Pianificazione territoriale e urbana

**Indirizzi generali
per la valutazione ambientale di piani e programmi.**

(comma 1, articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
recante "Legge per il governo del territorio")

dicembre 2005

Indice

- 1.0 Finalità
- 2.0 Definizioni
- 3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi
- 4.0 Ambito di applicazione
- 5.0 La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)
- 6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano/programma
- 7.0 Raccordo con altre procedure
- 8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

Allegati

- Allegato I - Informazioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2001/42/CEE
- Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/42/CEE
- Allegato A - Piani e programmi di cui al capitolo 3, punto 2, lettera a)

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Legge per il governo del territorio

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.

Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Nota – Ai fini di agevolare la lettura del documento sono stati inseriti nel testo dei box contenenti gli articoli di riferimento tratti dalla Direttiva 2001/42/CE.

1.0 Finalità

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- 1.1 La Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente come previsto dalla legge per il governo del territorio provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.
- 1.2 I presenti indirizzi sono assunti in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio" e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente elaborati dalla regione, dalle province e dagli altri enti a cui è affidata tale funzioni dalle vigenti disposizioni legislative.
- 1.3 Gli indirizzi assumono la preminente indicazione di una stretta integrazione tra processo di piano e processo di valutazione ambientale e disciplinano in particolare
 - l'ambito di applicazione;
 - le fasi metodologiche – procedurali della valutazione ambientale;
 - il processo di informazione e partecipazione;
 - il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza;
 - il sistema informativo.
- 1.4 I presenti indirizzi generali costituiscono quadro di riferimento per i seguenti atti:
 - modello regionale di valutazione attinente ai piani e programmi di natura regionale da approvarsi da parte della Giunta regionale;
 - linee guida per piani e programmi di natura provinciale;
 - linee guida per piani e programmi elaborati dai comuni;
 - linee guida per piani e programmi elaborati da enti diversi.
- 1.5 Per piani e programmi di nuova istituzione attinenti a regione, province, comuni ed altri enti aventi tali competenze, la Giunta regionale procederà ad una ricognizione al fine di definire se rientrano nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale.

2.0 Definizioni

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

a) per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

d) per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Ai fini dei presenti indirizzi valgono le seguenti definizioni:

direttiva – la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, d'ora in poi "direttiva" (riportata in corsivo e delimitata da apposito box)

legge per il governo del territorio – la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio"

- a) **piani e programmi** – i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:
- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
 - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- b) **valutazione ambientale** – il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- c) **rapporto ambientale** – documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma; l'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo;
- d) **dichiarazione di sintesi** – una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- e) **proponente** – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;
- f) **autorità procedente** – la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente è una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il

proponente è un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta, o in assenza della procedura di adozione, lo approva;

- g) **autorità responsabile della valutazione ambientale** – autorità individuata dall'autorità procedente che collabora con la stessa e con il proponente del piano o programma nonché con le autorità con specifiche competenze ambientali, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi; tale autorità è responsabile della corretta attuazione della direttiva;
- h) **autorità con specifiche competenze ambientali** – le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente;
- i) **pubblico** – una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;
- j) **Conferenza di verifica e di valutazione** – sono ambiti istruttori volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La Conferenza di verifica è volta a stabilire l'esclusione o la non esclusione del piano o programma dalla valutazione ambientale.
La Conferenza di valutazione è volta ad esaminare i pareri espressi e verificare l'integrazione delle considerazioni ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- k) **Consultazione**: componente del processo di piano o programma prevista obbligatoriamente dalla Direttiva 2001/42/CE, che prescrive il coinvolgimento di autorità e pubblico al fine di fornire un "parere sulla proposta di piano o programma e sul Rapporto Ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa"; in casi opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera; attività obbligate di consultazione riguardano anche la Verifica di esclusione (screening) sulla necessità di sottoporre il piano o programma a Valutazione Ambientale (VAS);
- l) **Partecipazione dei cittadini**: l'insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, all'interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente interessati dalle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con strumenti mirati;
- m) **Negoziazione / concertazione** : insieme delle attività finalizzate ad attivare gli Enti interessati a vario titolo alle ricadute del processo decisionale, al fine di ricercare l'intesa e di far emergere potenziali conflitti in una fase ancora preliminare del processo, riducendo il rischio di vanificare scelte e decisioni a causa di opposizioni emerse tardivamente;
- n) **Monitoraggio** – attività di controllo degli effetti ambientali significativi dovuti all'attuazione dei piani e programmi, al fine fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal p/p consentendo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi

Articolo 4

Obblighi generali

- 1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.*
- 2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.*

- 3.1 L'applicazione della direttiva e l'introduzione della valutazione ambientale nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (di seguito P/P), essa deve:
 - permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;
 - essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;
 - essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P.
- 3.2 La Valutazione Ambientale va intesa come un processo continuo, che si estende lungo tutto il ciclo vitale del P/P. Il significato chiave della Valutazione Ambientale è costituito dunque dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, considerando almeno tre forme di integrazione.
La prima forma è l'interazione positiva e creativa tra la pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P; il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo.
Le forme di integrazione imprescindibili sono la comunicazione e il coordinamento tra i diversi enti e organi dell'amministrazione coinvolti nel P/P; l'utilità di una tale comunicazione diventa maggiore nelle decisioni di base circa il contenuto del piano o programma.
Infine, l'integrazione nella considerazione congiunta degli aspetti ambientali, sociali ed economici; la forte tendenza alla compartimentazione del sapere rende difficile la realizzazione di analisi integrate, che tuttavia spesso permettono l'emergere di conoscenze utili e interessanti quanto quelle che derivano dalle analisi specialistiche.
- 3.3 Nella gestione dei presenti indirizzi e negli ulteriori atti in attuazione della legge per il governo del territorio, si dovrà porre particolare attenzione considerando che P/P pur soggetti tutti a valutazione ambientale attengono a natura e contenuti, in alcuni casi, molto diversi tra di loro, aspetto questo che comporta flessibilità e diversificazione di approccio pur nella comune ottica di perseguire la valutazione degli effetti sull'ambiente dell'atto di pianificazione e programmazione.

4.0 Ambito di applicazione

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - piani e programmi finanziari o di bilancio.
9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso(11) per i regolamenti (CE) n. 1260/1999(12) e (CE) n. 1257/1999(13) del Consiglio.

- 4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 2 della direttiva, richiamata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono soggetti a valutazione ambientale secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.
- 4.2 E' effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P :
 - a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE o;
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
- 4.3 I P/P indicati alla lettera a) del precedente punto 4.2 sono individuati nell'allegato A.
- 4.4 Relativamente ai P/P indicati alla lettera b) del precedente punto 4.2 occorre precisare quanto segue:

Con la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000", un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo; la rete è costituita da Zone di Protezione

Speciale - ZPS, con riferimento alla direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria – SIC, istituiti ai sensi della Direttiva Habitat.

Le ZPS sono state individuate e classificate con i seguenti provvedimenti :

- DM del 03 aprile 2000;
- DM del 23 maggio 2005 pubblicato sulla GU n. 168 del 21 luglio 2005;
- DGR n. 15648 del 15 dicembre 2003;
- DGR n. 16338 del 13 febbraio 2004;
- DGR n. 18453 del 30 luglio 2004;
- DGR n. 19018 del 15 ottobre 2004;
- DGR n. 21233 del 18 aprile 2005.

I SIC sono stati individuati con i seguenti provvedimenti :

- DGR n. 14106 del 8 agosto 2003;
- DGR n. 18453 del 30 luglio 2004;
- DGR n. 18454 del 30 luglio 2004.

- 4.5 L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli è stato ulteriormente specificato dal comma 2 dell'articolo 4 della per il governo del territorio, precisando, che sono sempre soggetti a valutazione ambientale i seguenti piani e le loro varianti:
- piano territoriale regionale;
 - piani territoriali di coordinamento provinciali;
 - documento di piano.
- 4.6 Per i P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori, come definiti con provvedimento dalla Giunta regionale, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere significativi effetti sull'ambiente.
- 4.7 Per i P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, si procede alla verifica di esclusione secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
- 4.8 Sono esclusi dalla valutazione ambientale in assonanza con quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva:
- a) i P/P destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
 - b) i P/P finanziari o di bilancio.

5 La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)

Articolo 4

Obblighi generali

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

5.1 La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. L'integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P :

- Orientamento e impostazione;
- Elaborazione e redazione;
- Consultazione, adozione ed approvazione;
- Attuazione, gestione e monitoraggio.

5.2 La sequenza delle fasi di un processo di P/P esposta nella figura 1, dà indicazioni in merito all'elaborazione dei contenuti di ciascuna sistematicamente integrata con la valutazione ambientale, indipendentemente dalle possibili articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche che verranno operate.


Il filo che collega le analisi/elaborazioni del P/P e le operazioni di Valutazione Ambientale appropriate per ciascuna fase rappresenta la dialettica tra i due processi e la stretta integrazione necessaria all'orientamento verso la sostenibilità ambientale.

La dialettica tra attività di analisi e proposta del P/P e attività di Valutazione Ambientale deve essere reale: entrambe devono godere di pari autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione.

5.3 Lo schema proposto è caratterizzato da tre elementi:

- presenza di attività che tendenzialmente si sviluppano con continuità durante tutto l'iter di costruzione e approvazione del P/P: base di conoscenza e della partecipazione, intesa in senso ampio per comprendere istituzioni, soggetti con competenze e/o conoscenze specifiche nonché il pubblico e le sue organizzazioni;
- fase di attuazione del P/P come parte integrante del processo di pianificazione, in tal senso accompagnata da attività di monitoraggio e valutazione dei risultati;
- circolarità del processo di pianificazione, introdotta attraverso il monitoraggio dei risultati e la possibilità/necessità di rivedere il P/P qualora tali risultati si discostino dagli obiettivi di sostenibilità che hanno motivato l'approvazione del P/P.

Figura 1 – Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma



- 5.4 La Valutazione Ambientale continua nella sua articolazione è esposta nello schema 1 articolato secondo le fasi enunciate al punto 5.1.
- 5.5 Le fasi del ciclo di vita di un P/P (esposte nelle Linee Guida del Progetto enplan) sono state riportate sinteticamente al fine di descrivere la successione logica e gli aspetti, prevalentemente procedurali, della integrazione del processo continuo di Valutazione Ambientale (VAS), che accompagna il P/P dalla impostazione fino alla attuazione e revisione.
- 5.6 Le fasi di tale processo vengono ripercorse facendo riferimento in particolare ai processi di Valutazione Ambientale, con l'obiettivo di definire con un più elevato livello di dettaglio le singole componenti di ciascuna fase e di chiarirne per quanto possibile gli aspetti metodologici e operativi. Lo schema A seguente riprende la successione di fasi e di operazioni già avanzate nella figura 1.

Schema A - Processo metodologico – procedurale

Fase del piano	Processo di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del piano	A1. 1 Integrazione della dimensio-ne ambientale nel piano
	P1. 2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo e mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali coinvolte	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali coinvolte
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 3 Eventuale Verifica di esclusione (screening)
Conferenza di verifica /valutazione	Avvio del confronto	Dir./art. 6 comma 5, art.7
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento e di piano	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	A2. 3 Stima degli effetti ambientali costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Documento di piano	A2. 7 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	Consultazione sul documento di piano	Valutazione del rapporto ambientale
Fase 3 Adozione approvazione	P3. 1 Adozione del piano	A3. 1 Dichiarazione di sintesi
	P3. 2 Pubblicazione e raccolta osservazioni, risposta alle osservazioni	A3. 2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute
	P3. 3 Approvazione finale	A3. 3 Dichiarazione di sintesi finale
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio attuazione e gestione P4. 2 Azioni correttive ed eventuali retroazione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

- 5.5 Nella **fase preliminare di orientamento e impostazione del P/P**, il processo di **Valutazione Ambientale**:
- procede a un'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti del P/P;
 - svolge, quando necessario, la "Verifica di esclusione" (*screening*) del P/P dalla Valutazione Ambientale, ovvero la procedura che conduce alla decisione circa l'assoggettabilità o meno del P/P all'intero processo di VAS.
- 5.6 Il procedimento di valutazione ambientale, contestuale al processo di formazione del P/P e anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico dall'autorità procedente mediante pubblicazione di apposito avviso sul BURL e almeno su un quotidiano, la quale provvede a quanto segue:
- individuare l'autorità responsabile della valutazione ambientale;
 - individuare gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale da chiamare alla Conferenza di valutazione;
 - indire la Conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
 - individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
 - definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
 - individuare la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.
- 5.7 La Verifica di esclusione (*screening*) si applica ai P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 ed è effettuata dall'autorità procedente secondo le indicazioni seguenti:
- la verifica di esclusione è effettuata dall'autorità procedente con atto riconoscibile reso pubblico, udito il parere della Conferenza di verifica che si esprime in merito ai criteri di cui all'allegato II della direttiva;
 - a tal fine il proponente predispose un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II;
 - alla Conferenza di Verifica convocata dall'autorità procedente partecipano l'autorità responsabile della valutazione ambientale, le autorità consultate e gli enti territoriali interessati;
 - la verifica di esclusione si conclude con la decisione di escludere o non escludere il P/P dalla valutazione ambientale;
 - l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate ai sensi del presente articolo, comprese le motivazioni dell'esclusione dalla valutazione ambientale.
- 5.8 La valutazione ambientale si applica ai P/P di cui ai punti 4.2 e 4.3, nonché a P/P di cui ai punti 4.6 e 4.7 a seguito di verifica di esclusione conclusa con il rinvio alla valutazione ambientale ed è effettuata dall'autorità procedente secondo le indicazioni di cui ai successivi punti.
- 5.9 Nella **fase di elaborazione e redazione del P/P** il processo integrato di **Valutazione Ambientale** svolge le seguenti attività:
- definizione dell'ambito di influenza del P/P (*scoping*);
 - articolazione degli obiettivi generali;
 - costruzione dello scenario di riferimento;
 - coerenza esterna degli obiettivi generali del P/P;
 - individuazione delle alternative di P/P attraverso l'analisi ambientale di dettaglio, la definizione degli obiettivi specifici del P/P e l'individuazione delle azioni e delle misure necessarie a raggiungerli;

- coerenza interna delle relazioni tra obiettivi e linee di azione del P/P attraverso il sistema degli indicatori che le rappresentano;
- stima gli effetti ambientali delle alternative di P/P confrontandole tra loro e con lo scenario di riferimento al fine di selezionare l'alternativa di P/P;
- elaborazione del Rapporto Ambientale
- costruzione del sistema di monitoraggio.

5.10 Il Rapporto ambientale elaborato a cura del proponente:

- accompagna l'intero processo di formazione del P/P, dimostrando che i fattori ambientali sono stati integrati nel processo decisionale con riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU e dalla Unione Europea, dai trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali;
- individua, descrive e valuta gli obiettivi, le azioni e gli effetti significativi che l'attuazione del P/P potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative in funzione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P; esso, inoltre, assolve una funzione propositiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire ed indica i criteri ambientali da utilizzare nelle diverse fasi, nonché gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;
- contiene le informazioni di cui all'allegato I meglio specificate in sede di Conferenza di valutazione, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio P/P e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter decisionale.

5.11 L'autorità responsabile della valutazione ambientale in accordo con l'autorità precedente, sulla base del processo di Valutazione ambientale si esprime, in modo coordinato con le autorità consultate, sulla proposta di P/P e sul Rapporto Ambientale, valutando la sostenibilità del P/P, in merito agli effetti ambientali individuati nel rapporto ambientale ed al loro contributo nella formazione del P/P. In particolare la valutazione deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del P/P alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del P/P;
- c) alla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

5.12 L'autorità responsabile della valutazione ambientale in accordo con l'autorità precedente, sulla base degli esiti della Conferenza di Valutazione, e comunque prima dell'approvazione del P/P, esprime la valutazione in merito ai criteri di cui all'allegato II con atto riconoscibile reso pubblico.

5.13 La **Valutazione Ambientale nella fase di consultazione, adozione e approvazione del P/P** svolge due compiti fondamentali:

- collabora alla consultazione delle autorità competenti e del pubblico sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di P/P;
- accompagna il processo di adozione/approvazione con la redazione della "Dichiarazione di Sintesi" nella quale si illustrano gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata e il programma di monitoraggio dei suoi effetti nel tempo.

5.14 L'autorità procedente provvede a quanto segue:

- adotta e/o approva il P/P ed il sistema di monitoraggio, tenendo conto del rapporto ambientale, della valutazione ambientale, dei pareri e delle osservazioni nonché ove necessario, dei risultati della eventuale consultazione transfrontaliera.
- mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale.

5.15 Il processo di **Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del P/P, nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio** e le connesse attività di valutazione e partecipazione. Tale monitoraggio ha un duplice compito:

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto;
- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

5.16 Per i P/P, per i quali è stata effettuata la valutazione ambientale deve essere garantito il monitoraggio degli effetti ambientali significativi previsti. A tal fine è predisposto un sistema di monitoraggio per controllare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P con lo scopo, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi ed essere in grado di adottare le misure correttive opportune nonché per evidenziare e documentare eventuali effetti positivi indotti dal P/P sullo stato dell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio deve inoltre garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti ambientali in relazione agli obiettivi prefissati nelle diverse fasi di attuazione, al fine di consentire tempestivi adeguamenti del P/P.

L'autorità procedente, sulla base delle indicazioni fornite all'interno della Conferenza di Valutazione, individua le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P.

5.17 Fa parte della Valutazione Ambientale nella fase di attuazione e gestione anche la valutazione preliminare dei possibili effetti ambientali delle Varianti di P/P che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni. Da questo punto di vista la gestione del P/P può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle Varianti con il processo di Valutazione Ambientale.

Articolo 10

Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano o programma

- 6.1 La Convenzione di Aarhus il 25 giugno 1998 ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108 e delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla *Valutazione Ambientale Strategica* prevede l'allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione / programmazione. Attualmente la partecipazione del pubblico nella pianificazione / programmazione tende a essere concentrata unicamente nella fase di consultazione sul P/P, con scarse possibilità di interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica dell'organismo che sviluppa il P/P.
- 6.2 Perché i processi di partecipazione nell'ambito della Valutazione Ambientale (VAS) abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, dovrebbe essere coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci, e devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie.
- 6.3 Gli strumenti da utilizzare nella partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Gli strumenti di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. A tale fine possono essere impiegati strumenti di tipo informatico e possono essere attivati Forum on line su siti web. I risultati della partecipazione dovrebbero essere resi pubblici al pari di quelli dei processi di negoziazione / concertazione e di consultazione; essi dovrebbero divenire parte integrante del percorso di Valutazione Ambientale (VAS), incidendo sulla elaborazione del P/P.
- 6.4 Nello schema B è indicata, in relazione alle fasi di elaborazione di un P/P, la successione delle attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase. E' importante tener conto che lo schema presentato deve essere considerato come un processo globale di P/P, ma sarebbe ancora più interessante che ciascuna fase del P/P potesse fare conto su un proprio processo di partecipazione.

Si renderebbe così possibile arrivare ad accordi e soluzioni per ciascuna fase, in maniera che i soggetti partecipanti vedano riflesse le loro opinioni in tutto il processo e possano constatare la qualità che il loro sforzo conferisce al P/P.

Schema B



6.5 La partecipazione integrata è supportata da vi sono momenti di concertazione, consultazione e comunicazione:

6.6 Nella **Concertazione** l'autorità procedente dovrebbe individuare, nella fase iniziale di elaborazione del P/P, gli Enti, territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di P/P, da coinvolgere mediante un processo di concertazione. Scopo del processo è concordare strategie ed obiettivi generali, in modo da ricercare il consenso fra gli attori istituzionali già sulla impostazione del P/P. L'utilità e l'importanza di questa fase sono ben evidenti se solo si considera che l'ambito dei fenomeni ambientali di regola non coincide con i confini amministrativi degli Enti responsabili dei P/P.

6.7 Nella **Consultazione** l'autorità procedente richiede pareri e contributi a soggetti esterni all'amministrazione, tali momenti intervengono durante:

- la *fase di orientamento e impostazione*;
- l'eventuale *Verifica di esclusione* (screening) circa l'opportunità o meno di procedere alla Valutazione Ambientale del P/P;
- la *fase di elaborazione e redazione* anche al fine di definire i contenuti del futuro Rapporto Ambientale (*scoping*);
- prima della *fase di consultazione e adozione / approvazione*,
- al momento della pubblicazione della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale.

L'identificazione delle autorità competenti e dei soggetti rilevanti da attivare, l'individuazione del pubblico interessato, la costruzione della "mappa" dei possibili attori da coinvolgere sono altrettante componenti delle attività di impostazione del P/P.

6.8 L'autorità procedente, qualora ritenga che l'attuazione di un P/P possa comportare effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro dell'Unione Europea avvia anche procedure di consultazione transfrontaliere, informando autorità e settori del pubblico interessati e ricevendone i rispettivi pareri.

Lo Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o programma e del rapporto ambientale, comunica all'altro stato membro ed alla autorità procedente se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità con specifiche competenze ambientali ed il pubblico dello Stato membro interessato, siano informati e abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere nei tempi fissati preventivamente.

I pareri espressi attraverso la consultazione, obbligatori e pubblici, devono essere presi in considerazione così da consolidare la proposta di P/P prima della sua adozione / approvazione.

Articolo 6

Consultazioni

- 1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.*
- 2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.*
- 3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.*
- 4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.*
- 5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.*

Articolo 7

Consultazioni transfrontaliere

- 1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.*
- 2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti. Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.*
- 3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.*

6.9 Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato il quale necessita di strumenti per informare i soggetti, anche non istituzionali, interessati alla decisione e per consentirne la comunicazione e l'espressione dei diversi punti di vista. Le tecniche utilizzabili a tale scopo sono molteplici e di tipologia differente. Vanno da quelle di tipo *informativo* unidirezionale, quali l'organizzazione di incontri di presentazione pubblica, la pubblicazione su quotidiani, la predisposizione di volantini, di siti Web e di mailing list, a quelle di tipo *comunicativo* bidirezionale, come l'organizzazione di dibattiti e riunioni, di forum e *chat on line* su Internet.

Per rendere la comunicazione realmente efficace, particolare cura dovrà essere posta al linguaggio, utilizzando, ove possibile, termini non tecnici e di facile comprensione anche per un pubblico non esperto. E' opportuno che l'autorità procedente predisponga un piano di comunicazione, volto all'individuazione dei soggetti da coinvolgere nelle differenti fasi del processo ed alla definizione dei rispettivi ruoli, nonché alla formulazione di iniziative di divulgazione delle informazioni.

Articolo 8

Iter decisionale

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9

Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

7 Raccordo con altre procedure (disposizioni)

Articolo 4 - comma 3

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

Articolo 11

Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

- 7.1 La Valutazione Ambientale si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE;
- 7.2 Per i P/P che interessano i S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S. rientranti nella disciplina di cui alla Direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:
- in presenza di piani e programmi soggetti a verifica di esclusione, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Conferenza di verifica acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta. (DG Qualità dell'Ambiente e/o dalla DG Agricoltura);
 - in presenza di piani e programma soggetti a valutazione ambientale la valutazione di incidenza è effettuata dalla Conferenza di valutazione acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta. (DG Qualità dell'Ambiente e/o dalla DG Agricoltura);
- A tal fine il Rapporto ambientale è corredato dalla documentazione prevista per la valutazione di incidenza (Allegato G del D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazione e Allegato D – sezione piani della deliberazione G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106).
- 7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencato negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE si applicano le disposizioni seguenti:
- ai sensi e per gli effetti del 3 comma dell'articolo 10 del D.P.R. 12.04.1996, la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1, comma 6, allorché previsti

esplicitamente da P/P è effettuata dalla Conferenza di valutazione acquisto il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA.
A tal fine il Rapporto Ambientale previsto è corredato dalla documentazione prevista dall'Allegato D del D.P.R. 12.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

- 7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della valutazione ambientale inerenti le diverse tipologie di piani e programmi, anche al fine di garantire in particolare il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti piani e programmi per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale.

8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

- 8.1 E' costituito il Sistema informativo Lombardo valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le seguenti finalità:
- costituire il portale del sistema degli enti della Regione lombardia;
 - link con Unione Europea e stato
 - link con altre esperienze europee
 - mettere in rete norme, esperienze, buone pratiche;
 - inserire informazione circa la decisione (articolo 9)
 - monitoraggio (articolo 10)
- 8.2 Compete alla Giunta regionale mediante l'utilizzo sistema informativo elaborare ogni cinque anni una relazione sull'applicazione della norma in materia di valutazione ambientale di piani e programmi anche quale contributo alla relazione prevista dall'articolo 12 della direttiva.

Allegati

- Allegato I - Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE
- Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE
- Allegato A - Piani e programmi di cui al capitolo 3, punto 2, lettera a)

Allegato I - Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi⁽¹⁾ sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- o) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

(1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.